

ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE PRINT E DIGITAL PER I PRODOTTI DI POLIS LOMBARDIA



Polis-Lombardia

Via Taramelli, 12/F - 20124 Milano
T. +39 02 6738301 - F. +39 02 6696945
C.F./P.IVA 07221390961
www.polis.lombardia.it

**STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER
SERVIZI DI COMUNICAZIONE PRINT E DIGITAL PER I PRODOTTI DI POLIS LOMBARDIA
CIG: 8814889485
CODICE ATTIVITA': 210902FUN**

TRA LE PARTI

l'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia), con sede in via Taramelli 12/F – 201200 Milano, C.F e P.I. 07221390961, in atto rappresentato dal RUP - Dirigente della Struttura Legale e Acquisti dott.ssa Fabrizia Caroli, PEC polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it

E

Nome sede IVA pec (di seguito, Appaltatore)

PREMESSO CHE

1. a seguito di procedura aperta sopra soglia comunitaria piattaforma SINTEL ID n. ----- finalizzata alla stipula di un Accordo quadro per l'affidamento dei servizi di comunicazione print e digital per i prodotti di PoliS Lombardia, indetta con decreto n. --- del ----, è stato aggiudicato con il con decreto n. --- del -----;
2. in data....., con nota prot. n. dd. è stato comunicata l'aggiudicazione definitiva ed efficace ;
3. il presente Accordo quadro, compresi i relativi allegati, che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante anche se non materialmente allegati ad esso, viene sottoscritto dalle parti.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, LE PARTI, COME SOPRA
RAPPRESENTATO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - Disposizioni generali e oggetto

1. Il presente Accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dei servizi di comunicazione print e digital per i prodotti di PoliS Lombardia mediante ordinativi di fornitura.
2. Le caratteristiche del servizio richiesto, l'elenco delle attività da svolgere e le modalità di espletamento sono indicate nel Capitolato speciale.

Articolo 2 – Allegati

Gli allegati al presente Accordo quadro ne costituiscono parte sostanziale ed integrante anche se non materialmente allegati e sono di seguito illustrati:

- Allegato A – Scheda tecnica;
- Allegato B - Offerta tecnica;
- Allegato C - Offerta economica (C1-file di excel-prezziario e C2-costi servizi manodopera)
- Allegato D – Giustificazione anomalia
- Allegato E - Schema di ordinativo di fornitura;
- Allegato F – Garanzia definitiva;
- Disciplinare

Articolo 3 – Durata

1. Il presente Accordo quadro ha durata di quarantotto (48) mesi con decorrenza dalla data della relativa stipulazione.
2. Per durata dell'accordo quadro si intende il termine entro il quale potranno essere affidati gli ordinativi attuativi all'aggiudicatario fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato; l'Accordo quadro tuttavia resta valido, efficace e vincolante anche oltre la scadenza sopra considerata per la regolamentazione di ordinativi attuativi stipulati nel termine di validità dell'Accordo Quadro, per tutta la durata degli stessi.
3. L'efficacia del presente Accordo quadro si intende comunque cessata qualora sia esaurito l'importo massimo stimato.

Articolo 4 – Importo massimo stimato

1. L'importo massimo stimato del presente Accordo quadro nel triennio è pari ad euro 350.000 (trecentocinquanta mila euro), IVA di legge esclusa.
2. L'importo di cui al precedente comma è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno nell'arco temporale di durata del medesimo. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante nei confronti dell'Appaltatore.

Articolo 5 - Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI)

Dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti l'appalto è emerso che non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI.

Articolo 6 - Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo del servizio, è individuato negli allegati C 1 e C2 al presente accordo.

Articolo 7 - Ordinativi di fornitura

1. La stazione appaltante provvederà alla emissione di singoli ordinativi di fornitura, in cui vengono indicate le attività da eseguire, unitamente ad ogni altro elemento utile ad identificare la singola prestazione, in conformità alle condizioni contrattuali ed economiche stabilite nell'Accordo

2. Gli ordinativi di fornitura di cui al comma 1 si concludono tramite invio pec al seguente recapito.....
3. Gli ordinativi di fornitura non possono essere emessi qualora sia esaurito l'importo massimo di cui all'articolo 4.
4. Il RUP è il Dirigente dell'ufficio acquisti Dott.ssa Fabrizia Caroli.
5. Il Direttore dell'esecuzione è la Dott.ssa Annalisa Mauriello.

Articolo 8 – Obblighi dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo del servizio, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro inclusa ogni attività che si renda necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste ivi incluse quelle derivanti dalla necessità di osservare norme entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Accordo quadro.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di dare esecuzione ai singoli ordinativi di fornitura pena la risoluzione di diritto dell'Accordo quadro.
3. L'Appaltatore esegue i singoli ordinativi di fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui al capitolato speciale e al disciplinare nonché al successivo art. 9.
4. Se, per qualsiasi motivo, dovesse cessare l'efficacia dell'Accordo quadro o degli ordinativi di fornitura, l'Appaltatore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del servizio, anche nel caso in cui lo stesso venga successivamente affidato ad altro operatore economico.

Articolo 9 – Risoluzione, penali e recesso

1. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal Responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente disciplinare, dal relativo capitolato tecnico e dai singoli ordinativi attuativi;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto

- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.
- 2. Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre all'immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
- 3. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
- 4. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
- 5. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.
- 6. L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamento del corrispettivo

1. L'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale con cadenza trimestrale entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura posticipata. Le fatture dovranno essere emesse secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UF57U9.
2. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare il Codice Identificativo Gara (CIG), l'assenza o la non corretta indicazione del codice CIG comporterà il rifiuto della fattura.
3. Ai sensi di quanto previsto dal c. 1, art. 17-ter DPR 633/1972 come modificato dall'art. 1 commi 1 lettera a) e 4 del D.L. 50/2017, per le fatture emesse a partire dal 01/07/2017 inerenti cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta stessa è sempre versata dalla Pubblica Amministrazione.
4. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".
5. Pertanto si precisa che Polis-Lombardia liquiderà al fornitore solamente l'importo imponibile al netto dell'IVA.
6. Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto, dall'art. 30, comma 5bis, D.Lgs. n. 50/2016 deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

7. Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.
8. Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del RUP/DEC ai fini della verifica della regolare esecuzione del contratto.
9. Il RUP provvederà alla liquidazione dei corrispettivi previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC.
10. I termini di cui sopra sono interrotti da eventuali richieste di chiarimenti e/o necessità di verifiche sulle prestazioni. Tali verifiche potranno essere effettuate anche congiuntamente a Codesta ditta.
11. Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e riconosce che, in difetto di tale notificazione, PoliS-Lombardia sarà esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
12. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.
13. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva presso Banche o Poste Italiane S.p.A. come indicato nella Dichiarazione Unica allegata.
14. L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
15. L'Affidatario non può cedere in alcun modo i crediti maturati o maturanti in esecuzione del contratto.
16. In caso di pagamenti di importo superiore a € 5.000,00 l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento, come suo obbligo, procederà alla verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze n. 40 del 18.01.2008.
17. Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.
18. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Nello specifico è tenuto a:
 - utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato come comunicato alla stazione appaltante ;
 - eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente appalto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando

esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;

- assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.).

Articolo 12 – Svincolo garanzia definitiva

La garanzia definitiva è svincolata a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base dell'attestazione di regolare esecuzione

Articolo 13 – Disposizioni antimafia

1. La validità e l'efficacia dell'accordo quadro è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa Antimafia.
2. La stazione appaltante procederà alle verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011.
3. L'aggiudicatario si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.
4. La stazione appaltante si avvale della facoltà prevista all'articolo 89 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente Accordo quadro anche in assenza della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del D.Lgs 159/2011.

Articolo 14 - Riservatezza e trattamento dei dati

Le Parti si danno reciprocamente atto ai sensi per gli effetti e nel pieno rispetto del Regolamento 2016/679 che i dati personali scambiati vicendevolmente sono trattati da persone autorizzate al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nel rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza previste dal Regolamento 2016/679. Pertanto le Parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679, di essere informate in modo pieno ed esaustivo sulle finalità e modalità del trattamento dei rispettivi dati personali liberamente comunicati nel momento della conclusione o in corso di esecuzione del presente contratto. Il trattamento può avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti. I dati non sono soggetti a diffusione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione debba essere effettuata per dare esecuzione al rapporto contrattuale. Alle parti e ai propri interessati è riconosciuto il diritto di accesso ai dati personali scambiati vicendevolmente tra le stesse parti, ai sensi dell'art. dal 15 del Regolamento U.E. 2016/679, nonché ai sensi dell'art. 16, 17, 18, 20, 21 e 22, rispettivamente del diritto di rettifica dei dati personali, alla cancellazione dei dati personali, di limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, di opposizione al trattamento e di non essere sottoposto al processo decisionale automatizzato. I dati personali in questione saranno oggetto di trattamento fino a che è in essere il rapporto contrattuale e per ulteriori 10 anni, anche al fine di adempiere agli obblighi legali di tenuta delle registrazioni contabili

Articolo 15 - Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. 50/2016. In caso di mancato accordo sarà competente il Tribunale di Milano.

per la Stazione Appaltante

per
Il legale rappresentante

Ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c. le parti specificatamente approvano quanto sopra dichiarato in ordine agli articoli: 1) Oggetto del contratto; 5) Disposizioni Antimafia; 6) Patto di integrità; 7) Risoluzione del contratto; 8) Revoca del contratto; 9) Nuove convenzioni Consip/Arca; 10) Penali; 13) Foro Competente; 14) Obbligo di riservatezza.

Per PoliS-Lombardia
Dirigente

Per
Il legale rappresentante

Allegati:
